



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di

- dr. Lina Tosi
- dr. Chiara Campagner
- dr. Lisa Torresan

Presidente rel.

Giudice

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7898/2016 del Ruolo Generale, promossa con ricorso in riassunzione dep. 14/2/2017

da

AA  
con gli avv. AA e AA di Treviso, dom. avv. AA

Attore- ricorrente in riassunzione

contro

AAA  
con gli avv. AA, AA, AA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AA

Convenuta in riassunzione

e con la chiamata di



Udienza di precisazione delle conclusioni: 13/2/2019

**Conclusioni per parte attrice:**

**In via pregiudiziale**

\_ In revoca dell'ordinanza di data 10.1.2019 e dell'ordinanza di data 30.5.2018, voglia l'Ill.mo Giudice autorizzare l'attore a chiamare in causa **NNB** e, previa rimessione della causa in istruttoria, fissare l'udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini.

\_ Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il dettato dell'art. 83 co. 3 D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) fosse inteso in riferimento a qualsivoglia azione giudiziale promossa, anziché in riferimento limitatamente alle azioni disciplinate dall'art. 83 co. 1 D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) aventi ad oggetto "il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi" (fattispecie estranee alle domande attoree), e fossero perciò ritenute fondate le eccezioni svolte dalle convenute di inammissibilità, improcedibilità, improseguibilità delle domande attoree e/o di incompetenza in ragione di quella asserita del Tribunale di Vicenza ex artt. 83-87 T.U.B., viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 co. 3 T.U.B. per violazione degli artt. 2 Cost. (per violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica), 3-24- 111 Cost. (per violazione dei principi di effettività della tutela in giudizio dei diritti, del diritto alla difesa, della ragionevolezza ed uguaglianza), 41-47 Cost. (per violazione del divieto dell'esercizio dell'iniziativa economica in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana; per violazione del principio di tutela del risparmio in tutte le sue forme), con istanza di sospensione del giudizio in corso e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, attesa la fondatezza della questione medesima e la non possibilità della decisione e definizione del presente giudizio indipendentemente dalla relativa risoluzione.

**Nel merito**

\_ Respingersi le avversarie domande ed eccezioni di inammissibilità, improcedibilità, improseguibilità delle domande attoree, di incompetenza in ragione di quella asserita del Tribunale di Vicenza ex artt. 83-87 TUB, difetto di legittimazione passiva e conseguente domanda di estromissione dal giudizio perché infondate:

\_ Confermarsi l'ordinanza pronunciata dal G.D. in data 10.6.2016 nel procedimento R.G. n. 2690/2016, ferma la domanda di cancellazione di ogni segnalazione in Centrale Rischi e qualsivoglia diverso sistema di informazione creditizia, di seguito formulata.

\_ Per i motivi esposti in atti, dichiarare la nullità e/o inefficacia ex artt. 1322-1418 c.c. del contratto complesso ovvero dei contratti collegati di investimento nelle azioni di **NNA** e dei



singoli ordini di acquisto delle stesse di data 16.10.2012, di conto corrente n. 657973097, di deposito titoli n. 6572238670, di affidamento in conto corrente e per l'effetto dichiarare che il dott. ~~AA~~ nulla deve a ~~NN1~~ in l.c.a. né alle cessionarie ~~NN2~~ e/o ~~NN3~~

\_ In via gradata, accertato il carattere fiduciario del contratto complesso ovvero dei contratti collegati di investimento nelle azioni di ~~NN1~~ e dei singoli ordini di acquisto delle stesse di data 16.10.2012, di conto corrente n. 657973097, di deposito titoli n. 6572238670, di affidamento in conto corrente, per i motivi esposti in narrativa, dichiararne la inefficacia o, in subordine, accertare la cessazione del rapporto fiduciario e per l'effetto dichiarare che il dott. ~~AA~~ non deve alcun pagamento a ~~NN1~~ in l.c.a. né alle cessionarie ~~NN2~~ e/o ~~NN3~~ a fronte della restituzione delle azioni.

\_ In ogni caso dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia ex art. 23 TUF del contratto complesso ovvero, ex artt. 23 TUF – 117 TUB, dei contratti collegati di investimento nelle azioni di ~~NN1~~ e dei singoli ordini di acquisto delle stesse di data 16.10.2012, di conto corrente n. 657973097, di deposito titoli n. 6572238670, di affidamento in conto corrente e per l'effetto dichiarare che il dott. ~~AA~~ nulla deve a ~~NN1~~ in l.c.a. né alle cessionarie ~~NN2~~ e/o ~~NN3~~

\_ In via subordinata, accertare gli inadempimenti da parte di ~~NN1~~ rispetto degli obblighi di condotta e dell'obbligo di cessione delle n. 13.800 azioni intestate al dott. ~~AA~~, descritti tutti in atti.

\_ In ogni caso condannare ~~NN1~~ in l.c.a. ovvero la cessionaria ~~NN2~~ e/o ~~NN3~~ a cancellare qualsivoglia segnalazione operata con riferimento al dott. ~~AA~~ presso la Centrale Rischi, presso CRIF ed ogni altra banca e/o sistema di informazione creditizia.

\_ Spese anche forfettarie e compensi di causa e del procedimento ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 2690/2016) interamente rifiusi.

**In via istruttoria (omissis; come da foglio telematico)**

**Conclusioni per parte convenuta:**

- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto in narrativa e quanto sarà provato in corso di giudizio;



Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese.

**Conclusioni per la chiamata:**

**In via preliminare:**

a) dichiarare improcedibile e/o improseguibile il presente Giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB - e per l'effetto l'estinzione della causa - a seguito della sopravvenuta Liquidazione Coatta Amministrativa di

~~MM1~~

**Nel merito, in via subordinata:**

b) accertatane - anche per i motivi esposti nel presente atto - la carenza di legittimazione passiva e/o l'interesse a resistere, rigettare le domande di parte Attrice svolte nei confronti di ~~MM2~~ in quanto infondate in fatto e diritto e/o disporre l'estromissione di ~~MM2~~ dal giudizio;

**Nel merito, in via ulteriormente subordinata:**

c) ferme le eccezioni preliminari come sopra svolte di estinzione/improcedibilità del giudizio e/o di legittimazione passiva e/o di interesse a resistere, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse e di prosecuzione del giudizio nei confronti di ~~MM2~~ accogliere le conclusioni tutte già formulate da ~~MM1~~ *in bonis* nella propria comparsa di costituzione 10.11.2016 e nelle successive memorie di rito (nessuna escluso), per i titoli e le ragioni, in fatto ed in diritto, ivi dedotti (conclusioni e deduzioni che l'odierna convenuta, con la riserva di cui sopra, dichiara di far proprie) e, comunque, rigettarsi, anche per tutto quanto esposto in narrativa, tutte le domande avanzate da parte Attrice in quanto indimostrate e, comunque, infondate in fatto e diritto, ovvero ridurre le stesse a quanto sarà tenuto di Giustizia;

**In ogni caso:**

Con condanna di parte Attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre agli accessori di legge.

**MOTIVI**

~~MM1~~ introduceva la lite contro la Banca convenuta, allora *in bonis*, aggredendo sotto vari profili demolitori quello che indicava come contratto complesso formato da contratti di investimento in azioni della Banca e di affidamento in conto corrente, e chiedendo accertarsi che per conseguenza nulla egli doveva alla Banca; che la Banca venisse condannata a cancellare qualsivoglia segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, presso il CRIF e presso qualsiasi altra banca o sistema di informazione; e che la convenuta venisse anche condannata a risarcire il danno.





Narrava che il dr. ~~\_\_\_\_\_~~, responsabile area della ~~\_\_\_\_\_~~ nel mese di settembre 2012 avesse prospettato all'attore la possibilità di acquistare azioni emesse dalla Banca usufruendo di un fido di cassa che sarebbe stato concesso a condizioni particolarmente vantaggiose, , tanto che, grazie ai dividendi, non avrebbe dovuto sostenere interessi passivi e avrebbe anzi maturato profitto. L'operazione era riservata a clienti selezionati, e si sarebbe conclusa in 12 mesi con la finale vendita delle azioni a fronte dell'estinzione della esposizione, con compensazione delle poste attive e passive.

Ciò secondo parte attrice configurava contratto con connotati anche fiduciari.

Pertanto il 16/10/2012 l'attore con due distinti ordini acquistava, presso la filiale di Jesolo Lido, 13.800 azioni emesse dalla Banca, per il prezzo di euro 862.500,00 (unitario 62,50). Pochi giorni prima era stato aperto un conto titoli e anche un conto corrente a saldo iniziale zero. L'operazione era compiuta interamente con denari della Banca; l'affidamento era concesso – per la superiore somma di euro 900.000 – il 16/11/2012, dopo che per un mese circa il conto era risultato largamente passivo a fronte degli acquisti azionari; e presentava condizioni non usuali: tasso 1,5% annuo senza spese né commissioni, per 12 mesi.

Nel giugno 2013 i funzionari della banca, ~~\_\_\_\_\_~~, ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ convocavano l'attore per proporgli un ulteriore acquisto azionario, per il controvalore di un milione di euro; avendo l'attore rifiutato, e invece rappresentando l'interesse della di lui coniuge ~~\_\_\_\_\_~~ ad un finanziamento di euro 150.000,00 , era data in tale senso disponibilità, e conseguentemente il fido dell'attore era ampliato ad euro 1.050.000,00, con garanzia di storno degli interessi.

L'attore disponeva la vendita dei titoli sia nel settembre 2013 sia nel settembre 2014, ma la richiesta non era soddisfatta, e veniva invece prorogata la scadenza del fido. Nell'ottobre 2014 nuovamente la Banca non dava corso ad una richiesta di vendita delle azioni, ed anzi rinnovava il fido di cassa con ritardo e a condizioni deteriori.

Nel frattempo i titoli perdevano valore fino a venire offerti in pubblica vendita nella primavera 2016 ad euro 0,10 l'uno.

Il 10/6/2016 l'attore otteneva dal Tribunale di Venezia (2690/2012 r.g.) inibitoria alla Banca alla richiesta del saldo passivo del conto. Nel frattempo tuttavia la Banca addebitava interessi passivi sul conto.

Invocava a sua tutela la nullità ex art. 2358 c.c. del negozio o l'inefficacia ex art. 1322 c.c., segnalando la molteplicità dei fatti consimili rilevati come commessi dalla Banca da parte delle autorità di vigilanza, e la fattispecie di reato per la violazione dell'art. 2621 c.c.; in subordine, assumendo la natura simulata o fiduciaria dell'operazione, affermando che ove anche il negozio complesso fosse valido la Banca avrebbe dovuto essere condannata a dare adempimento all'operazione come prospettata; in subordine, assumendo la violazione della disciplina relativa al collocamento degli strumenti finanziari, rimarcando che ordini e contratti non sono sottoscritti da entrambe le parti;



Si costituiva resistendo sotto molteplici aspetti la Banca.

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, era dichiarata interrotta il 26/98/2017 a verbale, stante la messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca. Riassunta dall'attore, questi evocava sia la liquidatela che **NN2**, allegando di avere ricevuto comunicazioni tali da generare incertezza sul soggetto titolare del rapporto, avendo ricevuto sia un estratto conto al 30/9/2017 su carta intestata di **NN2**, sia una comunicazione di sconfinamento datata 24/10/2017 su carta intestata **NN4**. Successivamente parte attrice instava anche per la chiamata di **NN3**, dalla quale aveva ricevuto l'estratto conto al 30/6/2018, richiesta che non veniva accolta.

Si costituivano la liquidatela, che eccepiva improcedibilità e incompetenza dell'ufficio, e richiamava le già svolte difese di merito; e Intesa, la quale negava di essere successore della cessata banca, richiamando in particolare la comunicazione (doc. 13) del 30/11/2017 con la quale aveva precisato non essere **NN2** acquirente di contratti quali mutui, affidamenti a breve, aperture di credito e diritti di garanzia, e in particolare i contratti di conto corrente che alla data del 8/12/2017 risultassero negativi.

Infine le parti precisavano le conclusioni e ottenevano termini ordinari per conclusionali e repliche.

Con la presente sentenza si affronteranno innanzitutto le questioni preliminari, suscettibili di definire il giudizio: la questione della procedibilità ( o proseguibilità) e la questione della competenza.

Va ricordato che l'art. 83 comma 3 TUB ("3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale") contiene una disciplina che ricalca, pro parte, il disposto dell'art. 52 l. fall. (la prima parte) e dell'art. 24 l. fall. (la seconda parte). L'art. 87 citato dalla liquidatela disciplina le opposizioni allo stato passivo, che spettano al Tribunale della sede della Banca.

Rispetto alla prima parte dell'articolo 83 comma 3, si nota che anche ai sensi dell'art. 209 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla predetta norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.



Deve dunque concludersi che almeno la prima parte dell'art. 83 comma 3 esprime il principio generale - e cardinale - valevole per tutte le procedure concorsuali, quello per cui la massa attiva è assoggettata nel suo intero e indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

L'art. 83 comma 3 seconda parte, parallelamente all'art. 24 l. fall., riguarda le azioni *derivanti* dal fallimento.

L'art. 83 comma 3 dunque esprime principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, e dunque, per questi aspetti, si farà richiamo a giurisprudenza anche afferente casi di fallimento.

Venendo alla questione della competenza, va detto che, sebbene vi siano spazi per individuare una competenza del "Tribunale fallimentare" svincolata dal procedimento di verifica dei crediti ex art. 92 e ss. l.fall. (cfr. Cass. sez. 1, n. 10668 del 27/9/1999), la più vasta area della competenza del Tribunale della procedura è individuata nelle domande di condanna (art. 52 fall. e 83 comma 3 prima parte TUB) e in quelle domande che *"comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa"* (Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/20110; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018). Tale insegnamento è costante.

Pertanto che la questione della competenza per territorio, che la parte convenuta, invocando l'art. 83 comma 3 TUB e censurando le domande della attrice anche in quanto volte a incidere sulla massa, afferma essere carente in capo a questo ufficio a favore del Tribunale di Vicenza (nel cui circondario aveva sede la Banca e che è dunque il Tribunale della procedura) consiste in verità in una questione di rito applicabile, e non di competenza per territorio, (cfr. Cass. sez. 6-1 ord. 21669 del 20/9/2013) e rimanda dunque alla questione del discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario, e domande riservate (anche nella forma della opposizione allo stato passivo, 87 TUB) al Tribunale della procedura.

L'art. 83 comma 3 TUB dunque va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa.

Qualche deroga a tali principi si rinviene nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia lavoristica, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, ove si tratta di assicurare la protezione delle posizione del lavoratore, che ha riflessi non solo fra le parti ma anche verso terzi (p.es. previdenziali) e gode di speciali particolarità del rito lavoristico, anche per il regime probatorio di favore ivi previsto.



Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass. 17279/2010 sopra citata) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano *“come scopo solo tale accertamento”*. Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell'accertamento, o della pronuncia costitutiva chiesti, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario. La pronuncia 17279/2010 citata tratta del caso il cui lo scopo finale del richiedente - che agiva per fare dichiarare la nullità di un contratto di edizione stipulato con la società poi fallita - era ottenere la libera disponibilità dei relativi diritti, e non già una condanna del soggetto fallito.

Non può dunque essere negata la perseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, nell'ambito della procedura; per esempio, le domande di accertamento negativo del credito della procedura proposte dal soggetto che sia debitore della banca ormai in liquidazione in forza di titolo invalido, o risolto, e che ha interesse a vedersi liberato dal debito. Tale è il presente caso, nel quale l'attore mira ad ottenere la liberazione dal debito fondato sul finanziamento (Conclusionale, p. 12: *“Intervenuta la liquidazione coatta amministrativa, l'attore ha rinunciato a coltivare ogni eventuale e potenziale pretesa risarcitoria, per assicurarsi di conseguire l'auspicata definitiva liberazione dal vincolo dell'apparente credito generato dalla Banca”*) e l'ordine di non dare seguito ad iscrizione alcuna a Centrale Rischi in ragione del preteso credito.

Tali domande sono tuttora procedibili avanti il giudice ordinario: infatti la parte non potrebbe, dalla procedura concorsuale, ottenere una pronuncia che accerti la inesistenza di tale suo debito verso la procedura.

Si ritiene pertanto necessaria l'istruzione sulle domande conservate - abbandonata la domanda di danni.

Nel contempo si ritiene di ammettere la chiamata di ~~MMB~~ <sup>MMB</sup>, soggetto che secondo la allegazione della parte attrice, che ha dimesso documentazione (doc. 70) appare qualificarsi come successore a titolo particolare nel diritto controverso; la chiamata, ex art. 111 c.p.c., permette che l'effetto comunque scaturente dal giudizio a carico o a favore del successore a titolo particolare si ottenga permettendo il contraddittorio processuale con il medesimo.

Si pronuncia dunque in via non definitiva come in dispositivo, e si rimette la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio, autorizzando la chiamata di ~~MMB~~ <sup>MMB</sup>, disponendo l'acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare e ammettendo per intanto la prova orale.





Sentenza n. 1466/2019 pubbl. il 28/06/2019

RG n. 7898/2016

Repert. n. 3162/2019 del 28/06/2019

**P.Q.M.**

Non definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta in riassunzione;
- 2) Rigetta l'eccezione di improcedibilità proposta dalla convenuta in riassunzione;
- 3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza

Venezia, 25/6/2019

Il Presidente est. dr. Lina Tosi

www.osservatoriodirittoimprese.it

